

# ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

## DECRETO

Iscritto in data 23/06/2022 al n.131

del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

*Stipula Contratto Esecutivo con RTI Agriconsulting S.p.a. (mandataria-capogruppo), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a r. l, Consorzio Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a m.p, CGR Compagnia Generale Ripresearee S.p.A.", (mandanti), risultato aggiudicatario del Lotto 2 "servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche" della gara a procedura aperta indetta da Consip per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) – CIG accordo quadro: 68161798D8; CIG derivato: 92569851AF.*

<input type="checkbox"/> <b>NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA</b> (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA)  L'Ufficio Affari contabili  Il Responsabile  _____ Catanzaro, _____	<b>NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA</b> (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)  L'Ufficio Affari contabili Il Responsabile  <i>Valeria Gullà</i> _____  Il Commissario Straordinario  _____ Catanzaro
---	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO PROPONENTE

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Salvatore Siviglia*  
\_\_\_\_\_  


## VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 *“Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;*
- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)”;
- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002”;
- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 “Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'articolo 12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24”;
- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- Il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*”, successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, nello specifico l'art. 83, comma 3;
- Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment contenute nella Legge di Stabilità 2015;
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- La Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad oggetto “Documento unico di regolarità contributiva”;

- La circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto “Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo-contabili”;
- La circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto “DURC Aggiornamento del servizio - sportellounicoprevidenziale.it -”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici’;
- Lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente;
- Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i.- riguardante “Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del personale”;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 18/02/2021 avente ad oggetto: “Nomina commissario straordinario ARCEA”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19 febbraio 2021 avente per oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”;
- Il Decreto n. 36 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023”;

#### **PREMESSO CHE**

- Con la L. 194/1984, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (nel seguito, per brevità, “SIAN”) ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- Il D.Lgs. 99/2004, recante “Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura” ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di coordinamento e gestione del SIAN;
- Con Decreto del 26 ottobre 2005 il predetto Ministero ha stabilito il subentro di AGEA nelle attività di gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi;
- L’AGEA svolge, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore per l'erogazione

di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del SIAN i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 173/1998;

- Il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
- Componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di verifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di intervento della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori in agricoltura;
- L'Agea, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 74/2018, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 116/2019;
- La Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi e la Consip S.p.A. ("Consip") regola con riferimento alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse;
- In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Convenzione prevede, tra i servizi di supporto alle amministrazioni, lo svolgimento da parte di Consip di gare su delega per le amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi; a tal fine il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, Consip e le singole amministrazioni che intendono avvalersi di Consip sottoscrivono specifici accordi di collaborazione volti a definire i reciproci rapporti;
- In data 23 novembre 2015, Consip e l'AGEA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte di Consip, della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), suddivisa in 4 lotti;
- Consip S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-191 del 29/09/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117. del 29/09/2016, per l'affidamento di quattro Accordi Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

- L'articolo 01, comma 2 del d.lgs. 74/2018, come modificato dal D.Lgs. 116/2019, prevede che il Ministero assuma il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla citata procedura ad evidenza pubblica e all'esecuzione dei relativi Accordi Quadro; il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 relativo ai servizi tecnici- agronomici funzionali al perseguimento delle finalità del SIAN ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 13/01/2022;
- In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro medesimo;
- L'ARCEA in data 05/05/2022 ha trasmesso al Fornitore il Piano dei Fabbisogni; Il Fornitore, in data 12/05/2022 ha quindi trasmesso alla ARCEA il Progetto dei Fabbisogni modulato sulla base delle richieste avanzate dall'Amministrazione;
- L' ARCEA ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto;

#### **CONSIDERATO**

- Che l'ARCEA, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), intende aderire al sopracitato Accordo Quadro mediante stipula del contratto esecutivo, allegato al presente atto Esecutivo con RTI Agriconsulting S.p.a. (mandataria-capogruppo), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a r. l, Consorzio Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a m.p, CGR Compagnia Generale Ripreseeree S.p.A. (mandanti);
- Che l'allegato Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'ARCEA da parte del Fornitore dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 5 del Contratto Esecutivo;
- Che i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Contratto Esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Che per supportare l'Amministrazione contraente nella gestione e nello sviluppo di soluzioni applicative, il progetto dei fabbisogni definisce i servizi che saranno erogati dal Sian e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi specificati nel Piano dei Fabbisogni;
- Che nello specifico, gli interventi proposti nel progetto dei fabbisogni garantiscono la piena aderenza da parte del Sian a tutte le misure necessarie per un'efficiente gestione dei servizi che saranno erogati;
- Ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 50 del 2016, è necessario individuare un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di specifiche competenze;

- Che la dottoressa Sara Calvano, dipendente di questa Agenzia con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 31 del Dlgs 50 del 2016 e dalle Linee Guida emanate dall'ANAC.

#### **RILEVATO**

- Che il sopra descritto Contratto Esecutivo ha decorrenza dal 01-07-2022 al 30-06-2023 ed ha un valore economico complessivo annuale di € 135.270,00;
- Che è necessario procedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa a valere sui bilanci di pertinenza, finalizzato a fornire adeguata copertura agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del predetto Atto esecutivo;

#### **DATO ATTO**

- Che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale dell'ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla corrente procedura – CIG: 92569851AF allegato in copia al presente atto;

#### **ACQUISITA**

- la garanzia fideiussoria definitiva n. 187163169 rilasciata da Unipolsai assicurazioni Spa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, allegata al presente atto;

#### **VERIFICATO**

- Che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, l'acquisizione del DURC non è necessaria in quanto CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa (nota MEF – Ragioneria Generale dello Stato del 7 maggio 2009);

#### **ACQUISITO**

- Il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto ufficio ai sensi dell'art. 50 del regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 11.06.2007 e s.m. e i.;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di procedere all'affidamento dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del SIAN in favore del RTI costituito da Agriconsulting S.p.a. (mandataria-capogruppo), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società

Consortile a r. l, Consorzio Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a m.p,  
CGR Compagnia Generale Ripresearee S.p.A. (mandanti);

2. Di procedere alla sottoscrizione dell'allegato Contratto Esecutivo tra ARCEA e il sopracitato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, avente durata dal 01/07/2022 al 30/06/2023 e valore economico complessivo annuale di € 135.270,00 (Iva esclusa);
3. Di impegnare, conseguentemente, in favore del sopracitato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la somma complessiva di € 165.029,40 (Iva inclusa) a valere sul capitolo 1310401 del bilancio 2022 "Spese per servizi che l'Agenzia delega all'AGEA ed ai soggetti di cui la stessa si avvale per i propri fini", per come di seguito specificato:
  - ✓ € 82.514,70 € sul bilancio esercizio 2022 (periodo luglio-dicembre 2022);
  - ✓ € 82.514,70 € sul bilancio esercizio 2023 (periodo gennaio-giugno 2023);
4. Di nominare la dott.ssa Sara Calvano Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 50 del 2016;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento saranno individuati i componenti del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche riferite alla procedura in oggetto, per la quale è assegnata complessità "alta" in quanto "richiede competenze tecniche e amministrative particolari";
6. Di impegnare, al fine del finanziamento del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche inerenti la procedura in oggetto, la somma di € 2.705,40 sul capitolo ~~1310401~~ <sup>1320401</sup> "Spese per l'esecuzione dei pagamenti dell'Organismo Pagatore" del bilancio 2022, corrispondente al 2% dell'importo posto a base della procedura di gara (€ 135.270,00), in relazione alla complessità della procedura;
7. Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previa presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo espletamento delle dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa;
8. Di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del presente affidamento sul sito internet dell'ARCEA;
9. Di pubblicare il presente Decreto sull'Albo dell'ARCEA.

**L'ISTRUTTORE CONTABILE**

*Maria Pistocchi*

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

*Dott.ssa Elena Torcicollo*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Ing. Salvatore Siviglia*





Simog

Accessibilità

Contattaci

Privacy-Cookies



# ANAC

## AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni  
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Siviglia Salvatore Profilo corrente:RUP

REGIONE CALABRIA AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

## Dettaglio Gara

[Ritorna](#)

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

i n f o r m a z i o n i   s u l l a   g a r a

### Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Codice Fiscale Amministrazione Competente	02868170792
Codice AUSA	0000205898
ID Stazione Appaltante	F039986B-A567-480A-892B-5B671751C079
Denominazione SA	ARCEA
RUP che ha in carico la gara	SVGSVT64E17F112W
Numero Gara	8587393 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	Affidamento servizi Lotto 2 - Gara SIAN
Data Creazione	30/05/2022
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attività della SA	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX	Procedura negoziata senza previo avviso di gara conformemente all'art.63

Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo		
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58		
Motivo urgenza			
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	68161798D8		
Stato gara	In Definizione		
Data Cancellazione			
Data perfezionamento bando			
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass	SI		
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015		
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?			
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando	
Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco

### Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i   s u i   l o t t i   c o m p o n e n t i

#### Lotto CIG [92569851AF]

Data creazione lotto	30/05/2022
Oggetto	Affidamento servizi Lotto 2 - Gara SIAN
Importo del lotto	€ 135.270,00
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data di adesione all'accordo quadro/convenzione	
CPV Prevalente	77110000-4 Servizi connessi alla produzione agricola
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Servizi
Contratto escluso	No

<b>Esclusione</b>	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	FORNITURA DI SERVIZI
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	079023
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITF63
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	
<b>Categorie scorporabili</b>	

---

[Visualizza altri dati](#)
[Modifica](#)
[Cancella](#)


---

[Inizio elenco](#)
[Precedenti](#)
[Successive](#)
[Fine elenco](#)

## CONTATTI

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.6.3.1 (build 861)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)

## **CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 2**

Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID 1774 - Contratto Esecutivo - Lotto 2



## INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	5
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI	6
6.	ATTIVAZIONE EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI AVANZAMENTO, DIMISSIONE	6
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
8.	CONSEGNA DEI PRODOTTI	7
9.	RAPPORTI DI LAVORO	
10.	VERIFICHE - COLLAUDI	8
11.	PENALI	8
12.	CORRISPETTIVI	9
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
14.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
15.	SUBAPPALTO	11
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	11
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	11
18.	RESPONSABILITA' CIVILE	13
19.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
20.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
21.	FORO COMPETENTE	14
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14



## CONTRATTO ESECUTIVO

### TRA

#### ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in agricoltura, con sede in Catanzaro, Località Germaneto - Cittadella Regionale, C.F. 02868170792, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Salvatore Siviglia, giusti poteri allo stesso conferiti dallo statuto dell'Agenzia e dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 364 Del 11.08.2021 (nel seguito per brevità anche "ARCEA" o "**Amministrazione**"),

### E

"**Agriconsulting S.p.A.**", con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 123, capitale sociale Euro 2.330.000,00 i.v. (Duemilioneitrecentotrentamilaeuro/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01437640582, codice fiscale n. 01437640582 e partita IVA n. IT00995861002, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Arturo Semerari, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Livio Colizzi, repertorio 45011;

oltre alla stessa

- la mandante "**Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a r. l.**", con sede in Roma, Via Vigevano n.10, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM - 1483759, codice fiscale n. 13927251002 e partita IVA n.03927251002;
- la mandante "**Consorzio Reply Public Sector**", con sede in Torino, Corso Francia 110, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 10121480015, codice fiscale n. e partita IVA n. 10121480015;
- la mandante "**Agrifuturo Soc. Coop. a m.p.**", con sede in Forlì, Via Ravagnana n.120, capitale sociale Euro 5.382,00 (cinquemilatrecentoottantadue/00), iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena al n. 251115, codice fiscale n. 02234130405 e partita IVA n. 02234130405;
- la mandante "**CGR Compagnia Generale Ripresaeree S.p.A.**", con sede in 43126 – Parma (PR), Via Cremonese 35/a, capitale sociale Euro 3.100.000,00 i.v. (tremilioneicentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Parma (PR) al n. 179355, codice fiscale n. 01800660340 e partita IVA n. 01800660340;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

(nel seguito, per brevità, congiuntamente l'Amministrazione e il Fornitore anche le "**Parti**")



#### PREMESSO CHE

- (A) con la L. 194/1984, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (nel seguito, per brevità, "SIAN") ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- (B) il D.Lgs. 99/2004, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di coordinamento e gestione del SIAN;
- (C) con Decreto del 26 ottobre 2005 il predetto Ministero ha stabilito il subentro di AGEA nelle attività di gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi;
- (D) AGEA svolge, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del SIAN i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 173/1998;
- (E) il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
- (F) componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di verifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di intervento della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori in agricoltura;
- (G) L'Agea, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo





- n. 74/2018, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 116/2019;
- (H) la Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi e la Consip S.p.A. ("Consip") regola con riferimento alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse;
  - (I) in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Convenzione prevede, tra i servizi di supporto alle amministrazioni, lo svolgimento da parte di Consip di gare su delega per le amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi; a tal fine il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, Consip e le singole amministrazioni che intendono avvalersi di Consip sottoscrivono specifici accordi di collaborazione volti a definire i reciproci rapporti;
  - (J) in data 23 novembre 2015, Consip e l'AGEA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte di Consip, della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), suddivisa in 4 lotti;
  - (K) Consip S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-191 del 29/09/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117. del 29/09/2016, per l'affidamento di quattro Accordi Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
  - (L) l'articolo 01, comma 2 del d.lgs. 74/2018, come modificato dal D.Lgs. 116/2019, prevede che il Ministero assuma il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla citata procedura ad evidenza pubblica e all'esecuzione dei relativi Accordi Quadro;
  - (M) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 relativo ai servizi tecnici-agronomici funzionali al perseguimento delle finalità del SIAN ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 13/01/2022;
  - (N) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro medesimo;
  - (O) l'ARCEA in data 05/05/2022 ha trasmesso al Fornitore il Piano dei Fabbisogni;
  - (P) Il Fornitore, in data 12/05/2022 ha quindi trasmesso alla ARCEA il Progetto dei Fabbisogni modulato sulla base delle richieste avanzate dall'Amministrazione;
  - (Q) L' ARCEA ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo;



- (R) Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, ha presentato la cauzione definitiva rilasciata dalla UnipolSai ed avente n. 187163169 per un importo di Euro 35.711,28 (trentacinquemilasettecentoundici/28) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo;
- (S) l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;
- (T) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **92569851AF**.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE:**

**1. DEFINIZIONI**

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
  - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - f) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
  - g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;



- h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- i) dal D.lgs. 74/2018 e s.m.i.
- j) dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- k) dal D.P.C.M. 24 ottobre 2014 (GU n.285 del 09/12/2014);
- l) dalle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) pubblicate sulla GURI del 5 luglio 2016, n. 155;
- m) ove applicabile, dalle Linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.

## **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
  - l'Accordo Quadro,
  - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
  - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

## **3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE**

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi tecnici - agronomici e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.



- 3.3 I servizi dovranno essere svolti presso ARCEA e le sedi del fornitore, nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico in relazione al luogo di lavoro.
- 4. EFFICACIA E DURATA**
- 4.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro, il presente Contratto Esecutivo ha decorrenza dal 01/07/2022 al 30/06/2023 salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 21 e 22 dell'Accordo Quadro, nonché del successivo art. 16.
- 4.2 La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
- 5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI**
- 5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 8 e 9 dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
- 5.2 Il Fornitore è comunque tenuto ad aggiornare, ove necessario, e trasmettere all'Amministrazione, con cadenza trimestrale, il Progetto dei Fabbisogni secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico – Parte Generale che dovrà essere oggetto di approvazione.
- 6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE**
- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di iniziare l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 al presente Contratto.
- 6.2 Il Fornitore ha consegnato all'Amministrazione, contestualmente alla stipula del Contratto Esecutivo e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico, i curricula vitae delle risorse impiegate. Il Fornitore si impegna a procedere all'inserimento o sostituzione delle risorse nel rispetto e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
- 6.3 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché nell'Offerta tecnica se migliorativa e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Progetto dei Fabbisogni e nel Piano Generale di Lavoro.
- 6.4 Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle



prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, nel rispetto dei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, il curriculum della nuova figura professionale.

- 6.5 Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto Esecutivo. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- 6.6 Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6.4 e 6.5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.
- 6.7 Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla predetta comunicazione.
- 6.8 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
- 6.9 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6.7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine stabilito nel Capitolato Tecnico dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.10 Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale d'importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).
- 6.11 Il Fornitore dovrà consegnare alla ARCEA, per sua approvazione, il Piano di Lavoro Generale nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto secondo le modalità stabilite nel Capitolato tecnico. Eventuali modifiche al Piano



di Lavoro Generale richieste dalla ARCEA, così come l'aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.

- 6.12 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare - lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in essi previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell'Amministrazione.
- 6.13 Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore dell'Amministrazione e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, nel corso degli ultimi 3 (tre) mesi del Contratto, o su richiesta dell'Amministrazione, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere il trasferimento dei servizi offerti in base all'Accordo Quadro e al presente Contratto al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.

## **7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO**

- 7.1 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina - e contestualmente comunica all'Amministrazione - i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi quali interfacce dell'Amministrazione. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.
- 7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla ARCEA
- 7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dalla ARCEA, con l'eventuale supporto del Mipaaf.
- 7.4 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, ARCEA comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 11.7 dell'Accordo Quadro.

## **8. CONSEGNA DEI PRODOTTI**



- 8.1 I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con la ARCEA , e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro Generale , pena l'applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell'Appendice al Capitolato Tecnico "Indicatori di Qualità".
- 8.2 I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro Generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
- 8.3 Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
- 8.4 Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a mancata consegna dei prodotti.
- 8.5 Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto.

## **9. RAPPORTI DI LAVORO**

- 9.1 Il Fornitore invierà nel corso della esecuzione dei servizi alla ARCEA rapporti di lavoro trimestrali riferiti all'anno solare e comunque per periodi non inferiori a due mesi operativi ovvero a completamento del contratto. I rapporti conterranno la descrizione delle prestazioni erogate nel periodo, nonché la indicazione della percentuale di avanzamento e dei servizi effettivamente prestati, unitamente alla documentazione attestante gli indicatori di qualità di cui all'appendice 9 del capitolato tecnico.

## **10. VERIFICHE DI CONFORMITA' - COLLAUDI**

- 10.1 L'Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell'ANAC, i collaudi e le verifiche di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabiliti nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara



di accettare integralmente in ogni loro parte.

- 10.2 Le verifiche di conformità in corso d'esecuzione verranno svolte sui rapporti di lavoro trimestrali e la loro positiva conclusione determinerà l'autorizzazione all'emissione della relativa fattura;
- 10.3 I collaudi verranno svolti su periodi semestrali e la loro positiva conclusione determinerà l'autorizzazione allo svincolo parziale/totale della garanzia sul contratto esecutivo;
- 10.4 Le modalità di esecuzione delle verifiche di conformità e dei collaudi, che potranno essere eseguiti anche a campione, saranno dettagliate dalla ARCEA in apposite procedure operative.
- 10.5 Le verifiche di conformità in corso d'esecuzione ed i collaudi dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento dei rapporti di lavoro, completi in ogni loro componente. Decorso il predetto termine le verifiche in corso d'esecuzione ed i collaudi si intenderanno positivamente superati.
- 10.6 Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".
- 10.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l'Amministrazione provvederà a dare comunicazione al Mipaaf per gli adempimenti previsti all'art. 13.6 dell'Accordo Quadro.
- 10.8 Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione dei collaudi/verifiche di conformità.
- 10.9 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.

---

## 11. PENALI

- 11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro, nel presente Contratto Esecutivo, nel Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, ivi compresa, in particolare, l'Appendice 9, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del





presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare in ogni loro parte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto disposto all'art. 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

- 11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 14 dell'Accordo Quadro.

## **12. CORRISPETTIVI**

- 12.1 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C dell'Accordo Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di revisione di cui all'art. 17 dell'Accordo Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

- 12.2 Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata, secondo quanto dettagliatamente stabilito nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 10.6, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione delle Verifiche di conformità in corso d'esecuzione (art. 10.5). Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.

## **13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

- 13.1 I corrispettivi saranno fatturati secondo le tempistiche indicate al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte dell'Amministrazione, delle prestazioni effettuate e all'esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 10.6, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione delle Verifiche di conformità in corso d'esecuzione (art. 10.5). Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarli in ogni loro parte.
- 13.2 Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 16 dell'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 16 dell'Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all'esito delle verifiche di



conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 10.6 ovvero secondo quanto previsto dall'art. 10.5.

- 13.3 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 13.4 L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.5 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
- 13.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti di seguito indicati:
- AGRICONSULTING:** CARIPARMA - CREDIT AGRICOLE - AGENZIA 22 DI ROMA IBAN IT58R0623003319000035415167;
- AGRIFUTURO:** UNICREDIT S.p.A. - Centro imprese Forlì-Cesena 1 IBAN IT44N0200813201000002487139;
- CONSORZIO STABILE ARCODREA:** BPER Banca Agenzia di Torino IBAN IT27O0538701024000035092328;
- CGR:** INTESA SAN PAOLO – PARMA IBAN IT59D0306912765000000005771;
- CONSORZIO REPLY:** INTESA SAN PAOLO Ag. 14 di Torino IBAN IT25F0306901048100000063528
- 13.7 il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
14. **GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**
- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 26,40%



(ventisei/40 per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo. La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

- 14.2 La garanzia di cui al precedente comma, valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto, sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
- 14.3 Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), l'Amministrazione consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
- 14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
- 14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

## **15. SUBAPPALTO**

- 15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
- CPV 77110000-4 (servizi connessi alla produzione agricole) e CPV 71354100-5 (servizi di cartografia digitale) nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 19 dell'Accordo Quadro.

## **16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

- 16.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2),



D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

- 16.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 16.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 16.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 16.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17. RISOLUZIONE E RECESSO**
- 17.1 L'Amministrazione potrà/dovrà risolvere il presente Contratto Esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 21 dell'Accordo Quadro.
- 17.2 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
- 17.4 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 16, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo comma 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6.14.
- 17.5 L'Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo alle



condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 22 dell'Accordo Quadro.

## **18. RESPONSABILITA' CIVILE**

- 18.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 18.2 E' fatto salvo che il Fornitore presterà il servizio attraverso professionisti agronomi che hanno l'obbligo di disporre di una copertura professionale per la relativa iscrizione all'Albo.

## **19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 19.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
- 19.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 19.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi



finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

- 19.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione anche all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 19.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- 19.7 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 19.8 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 20.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto. Restano in capo all'Amministrazione gli



oneri sulla stessa gravanti ex lege.

- 20.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 20.3 Al presente Contratto Esecutivo si applica l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment").

## 21. FORO COMPETENTE

- 21.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 22.1 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio al Mipaaf da parte del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto Esecutivo e dell'Accordo Quadro.
- 22.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 22.3 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
- 22.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente

L'Impresa

Il Legale  
Rappresentante

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi e stati di avanzamento, dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti; Art. 10 Verifiche di conformità - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Responsabilità civile, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto Roma, li

L'Impresa

Il legale rappresentante



6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/2372/96/187163169  
AGENZIA TORINO CODICE SUBAGENZIA 203

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.04.2018, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. 187163169

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.  
Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it  
Agenzia TORINO/2372

Contraente ATI AGRICONSULTING E ALTRI  
VIA VITORCHIANO 123 00189 ROMA RM  
Indirizzo PEC agriconsulting@pec.agriconsulting.it  
Codice Fiscale 01437640582

Stazione appaltante (beneficiario) ARCEA AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA  
Sede LOCALITA' GERMANETO - CITTADELLA REGIONALE - 88100 - CATANZARO - CZ  
Indirizzo PEC protocollo@pec.arcea.it

Descrizione Opera/Servizio/Fornitura  
CONTRATTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 2 SIAN CIG ACCORDOQUADRO  
68161798D8 CIG 92569851AF  
CIG 92569851AF

Luogo di esecuzione:  
REGIONE CALABRIA  
- 88100 - CZ

Costo Aggiudicazione €135.270,00  
(Euro CENTOTRENTACINQUEMILADUECENTOSETTANTA/00 )

Ribasso % Asta

Somma garantita € 35.711,28 26,40 % costo dell'opera  
(Euro TRENTACINQUEMILASETTECENTOUNDICI/28)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga annuale
Liquidazione del premio	dal 30/06/2022 al 30/06/2023	
Tassabile	476,44	476,03
Tasse	59,56	59,50
Totale	536,00	535,53

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/2372/96/187163169 CODICE SUBAGENZIA 203  
AGENZIA TORINO

Frazionamento pagamento del premio iniziale.

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 30.06.2022 536,00 di cui tasse 59,56

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE  
ASSIEME 2009 S.p.A.  


IL CONTRAENTE

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 16/06/2022

L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
**SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

NUMERO POLIZZA 1/2372/96/187163169  
AGENZIA TORINO

CODICE SUBAGENZIA 203

Contraente (obbligato principale)  
**ATI AGRICONSULTING E ALTRI**

Codice Fiscale  
**01437640582**

### A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto all'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso di garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

UnipolSai Assicurazioni  
*[Firma]*



6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA	1/2372/96/187163169	CODICE SUBAGENZIA	203
AGENZIA	TORINO		

**ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

**ART. 5 - SURROGAZIONE - RIVALSA**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**ART. 7 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

**ART. 9 - PREMIO**

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

**ART. 10- OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.**

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- interpello dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- interpello degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- interpello delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/2372/96/187163169  
AGENZIA TORINO

CODICE SUBAGENZIA 203

**ART. 11 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA**

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

**ART. 12 - RIVALSA**

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**ART. 13 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE**

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

**ART. 14 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**ART. 15 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

ASSIEME 2008 S.p.A.

IL CONTRAENTE



6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/2372/96/187163169  
AGENZIA TORINO

CODICE SUBAGENZIA 203

*Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).*

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:  
Art. 9 - Premio; Art.10 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 11 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 12 - Rivalsa; Art. 13 Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 14 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 15 - Imposte e tasse.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

IL CONTRAENTE

Emessa il 16/06/2022

Riservato al garante

Aut.: F1111

6025

Allegato a

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

NUMERO POLIZZA	1/2372/96/187163169		
AGENZIA	TORINO	CODICE SUBAGENZIA	203

*Contraente/Assicurato* ATI AGRICONSULTING E ALTRI  
*Domicilio* VIA VITORCHIANO, 123 - 00189 ROMA - RM  
*Partita IVA* 01437640582

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA****GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI**

Premesso che:

- in data 22/11/2021 la Consip S.p.A. a socio unico ha aggiudicato alla Agriconsulting spa (mandataria), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a.r.l. (mandante), Consorzio Reply Public Sector (mandante), Agrifuturo Soc. Coop. A.M.P. (mandante), Compagnia Generale Ripresearee S.p.A. (mandante), (in seguito, per brevità anche "Fornitore" e/o "Impresa") - nell'ambito della procedura di gara aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per ARCEA Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura- il Lotto 2 relativo alla stipula dell'Accordo Quadro per servizi tecnici-agronomici;
- ai sensi dell'art. 18 del predetto Accordo Quadro il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti (come definite nell'Accordo Quadro e relativo Capitolato Tecnico) l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi;
- il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore delle Amministrazioni Contraenti (come definite nell'Accordo Quadro e relativo Capitolato Tecnico), una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni per l'importo pari al 10% del valore del medesimo contratto Esecutivo, ovvero pari alla percentuale eventualmente indicata secondo quanto stabilito all'art. 18.2 dell'Accordo Quadro;
- la sottoscritta Impresa di Assicurazione, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 si è dichiarata disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, la sottoscritta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (in seguito per brevità anche la "Società"), con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45 Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, nella persona del suo

procuratore Sig. De Marta Fabrizio nato a Torino il 02/02/1973, in forza di procura speciale del 03/07/2018 n. 2893, serie 1T- Studio Notarile Tassinari & Damascelli, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della Agriconsulting spa (mandataria), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a.r.l. (mandante), Consorzio Reply Public Sector (mandante), Agrifuturo Soc. Coop. A.M.P. (mandante), Compagnia Generale Ripresearee S.p.A. (mandante), (Fornitore) in favore di ARCEA Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito "Amministrazione Contraente"), e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto Esecutivo, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collattivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il

ASSEME 2106/SCA



6025

**Allegato a**

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

NUMERO POLIZZA	1/2372/96/187163169	CODICE SUBAGENZIA	203
AGENZIA	TORINO		

pagamento all'Amministrazione Contraente delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro 135.270,00 = (centotrentacinquemiladuecentosettanta/00).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. La Società, si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro 135.270,00= (centotrentacinquemiladuecentosettanta/00), a prima esemplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte dell'Amministrazione Contraente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata e accompagnata da una copia del Contratto Esecutivo, anche per estratto inviato per via telematica da parte dell'Amministrazione Contraente, per il quale la garanzia è prestata e in relazione al quale si è verificato l'inadempimento e/o il diritto al percepimento della penale.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dalla Società, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta dell'Amministrazione Contraente di cui al punto 1 che precede, accompagnata dall'evidenza informatica del Contratto Esecutivo per il quale la garanzia è prestata, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. La Società, rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo Contratto Esecutivo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore – a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, D.Lgs n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'Istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente, con periodicità trimestrale, dall'Amministrazione Contraente.
6. La Società, sarà liberata dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione Contraente
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte dell'Amministrazione Contraente.
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra la Società, e l'Amministrazione Contraente, la determinazione del Foro competente è effettuata in base alla norma vigente.

**La presente garanzia si intende intestata a tutte le società dell'ATI così composto:**

- AGRICONSULTING S.P.A. C.F. 01437640582 /P.IVA: 00995861002 VIA VITORCHIANO, 123 - 00189 ROMA (MANDATARIA)
- CONSORZIO STABILE ARCODREA ENGINEERING SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – CF/P.IVA 13927251002 – VIA VIGEVANO, 10 – 00161 ROMA (MANDANTE)



6025

Allegato a

## POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

NUMERO POLIZZA	1/2372/96/187163169	CODICE SUBAGENZIA	203
AGENZIA	TORINO		

- REPLY PUBLIC SECTOR CONSORZIO STABILE – CF/P.IVA 10121480015 – CORSO FRANCIA, 110 – 10143 TORINO (MANDANTE)
- AGRIFUTURO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE – CF/P.IVA 02234130405 – VIA RAVEGNANA, 120 – 47122 FORLI' (MANDANTE)
- COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE S.P.A. IN BREVE CGR S.P.A. – CF/P.IVA 01800660340 VIA CREMONESE,35/A 43126 PARMA(MANDANTE)

### Coobbligazioni

Il Contraente si impegna a consegnare alla Società, contestualmente alla stipula della polizza fideiussoria definitiva, la coobbligazione pro-quota solidale a prima richiesta dei componenti della costituenda Associazione temporanea di imprese e degli altri soggetti indicati:

- I Agriconsulting S.p.A. (c.f. 01437640582);
- I Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Soc. Cons. a r.l.(c.f. 13927251002) e – per la medesima quota ed in via solidale tra di loro –  
Cooprogetti Soc. Coop.(c.f.00424850543), Co.R.in.Te.A. Soc. Coop. (c.f. 04598160010),  
Dream Italia Soc. coop.Agricolo Forestale (c.f. 00295260517),  
Agrotecnica A.R.P.A. Soc. coop. p. a. (c.f.01448470540);
- I Consorzio Stabile Reply Public Sector, (c.f. 10121480015) e – per la medesima quota ed in via solidale tra di loro Reply S.p.A. (c.f. 97579210010);
- I Agrifuturo Soc. coop (c.f. 02234130405);
- I Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. (c.f. 01800660340)

La coobbligazione sarà formalizzata secondo i normali testi in uso presso la Società, che il Contraente dichiara di conoscere, contenenti l'impegno solidale del coobbligato con il Contraente e con gli altri eventuali coobbligati a favore della Società, con pagamento a prima richiesta e rimossa ogni eccezione. Ogni coobbligazione avrà una somma garantita pari al pro-quota del massimale della polizza fideiussoria definitiva ed una durata fino a svincolo da parte della Società, successivo alla liberazione della polizza fideiussoria definitiva.

In aggiunta a quanto sopra il Contraente e gli ulteriori soggetti coobbligati summenzionati si obbligano in via solidale tra loro al 100% del valore della polizza definitiva, in aggiunta a quanto sopra, a sottoscrivere un'ulteriore impegno a coprire quanto non recuperato dalla Società in caso di escussione e/o mancato pagamento dei premi di proroga, dopo aver esperito la resistenza all'escussione ed i tentativi di recupero pro-quota nell'arco di 3 anni usando l'ordinaria diligenza nella conduzione delle azioni stragiudiziali e giudiziali.

Al termine dei tre anni la Compagnia sarà titolata ad agire per ottenere il pagamento delle somme non recuperate

IL CONTRAENTE

UNIPOLSAI ASS.NI SPA

Un Procuratore

ASSIEME 2008 S.p.A.

Repertorio n. 111090

AUTENTICA DI FIRMA


Io sottoscritto Dottor GIOVANNI SCHETTINO, Notaio in Collegno, iscritto al Collegno Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, attesto che ha apposto la sua firma, anche nei fogli intermedi, in mia presenza, essendo io certo della sua identità personale e qualità, il signor

**DE MARTA FABRIZIO**, nato a Torino (TO) il 2 febbraio 1973, codice fiscale dichiarato: DMR FRZ 73B02 L219Y, domiciliato in Torino, Corso Brunelleschi n. 18 nella sua qualità di Agente Delegato della società "ASSIEME 2008 S.p.A." codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09838670017; quale procuratrice della società

"UnipolSai Assicurazioni S.P.A.", con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, numero di iscrizione delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - REA n. 511469 C.C.I.A.A. di Bologna,

giusta procura speciale autenticata dal Notaio Domenico Damascelli di Imola in data 2 luglio 2018, Repertorio N. 23277/14902, registrata a Imola in data 3 luglio 2018 al n. 2893/1T.

In Collegno, nel mio studio in Piazza della Repubblica n. 10, il giorno diciassette giugno duemilaventidue (17.06.2022).



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, CONFORME ALL'UNICO  
ORIGINALE DOCUMENTO SU  
SUPPORTO CARTACEO

(Art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto, dottor Giovanni Schettino Notaio in Collegno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia, redatta su supporto informatico in formato "pdf A", composta di pagine undici, è conforme al documento originale a mia autentica in data 17 giugno 2022 repertorio n. 111090.  
Collegno, 20 giugno 2022